

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2025, n. 59

ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA, FEDERFARMA E ASSOFORM PER LA SOMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEI FARMACISTI, DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2, DI CUI ALLE D.G.R. N. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024. PROROGA VALIDITÀ

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, comma 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di approvare e ratificare la proroga dell'Accordo regionale di cui alle D.G.R. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024, sottoscritta in data 31/12/2024 tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarm, di cui all'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
2. Di dare atto che l'Allegato A al presente provvedimento è conforme all'originale, sottoscritto dalle parti firmatarie, agli atti della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa.
3. Di stabilire che la proroga dell'Accordo regionale di cui al precedente punto abbia validità fino al 30/06/2025 e comunque entro e non oltre i limiti delle disponibilità finanziarie di cui all' art.1, comma 406-ter, della L.205/2017 e s.m.i. e della spesa massima complessiva per l'attuazione dello stesso, stimata in euro 3.100.000,00.
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 250.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito e nei limiti delle risorse statali residue assegnate alla Regione Puglia in applicazione del richiamato articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponibili sul capitolo di spesa U1301026 (CRA 15.06), impegno n. 3022081665.
5. Di dare mandato alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente

atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm e Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale della Regione Puglia, alla Sezione regionale della Protezione Civile e alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.

6. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA, FEDERFARMA E ASSOFAARM PER LA SOMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEI FARMACISTI, DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2, DI CUI ALLE D.G.R. N. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024. PROROGA VALIDITÀ.

con D.G.R. n. 1290 del 29.07.2021 è stato recepito l'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 ed è stato approvato lo schema di "Accordo regionale integrativo dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2";

con D.D. n. 167 del 6.08.2021 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie è stato approvato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo regionale integrativo di cui sopra, il disciplinare tecnico che descrive il modello organizzativo e di processo a supporto della distribuzione e somministrazione dei vaccini COVID tramite le farmacie convenzionate.

Considerato che:

- Il suddetto Accordo integrativo regionale è stato adottato conformemente alle previsioni di cui all'art.1, comma 471 della L. 178/2021, così come successivamente modificato ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera h) del DL 22 Marzo2021 n. 41 secondo cui *"...In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6...";

- l'art. 8 dell'Accordo regionale integrativo, in linea con le previsioni di cui al citato art.1, comma 471 della L. 178/2021, così come successivamente modificato ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera h) del DL 22 Marzo2021 n. 41, fissava la durata dello stesso al termine della campagna di

- immunizzazione anti-COVID19 della popolazione residente e, comunque, fino al 31/12/2021, eventualmente prorogabile in base a disposizioni rivenienti dalla normativa nazionale;
- ai sensi di quanto successivamente disposto dall'art. 12, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, sono state prorogate fino al 31/12/2022 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 471 della L. 178/2020, così come successivamente modificato ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera h) del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41;
 - conseguentemente, la validità temporale dell'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 è stata estesa per tutto l'anno 2022;
 - sulla base di quanto sopra, con D.G.R. 2236/2021 è stata prorogata fino al 31/12/2022 la validità temporale dell'Accordo regionale integrativo dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV2 di cui alla D.G.R. 1.290/2021, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 8 dello stesso Accordo regionale e agli aggiornamenti normativi statali di cui ai precedenti punti;
 - in data 28/07/2022 è stato sottoscritto a livello nazionale il nuovo *"Protocollo d'intesa tra il governo, le Regioni e le province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo"*;
 - il suddetto nuovo Protocollo d'intesa Nazionale è stato successivamente recepito dalla Regione Puglia con D.G.R. 1539/2022;
 - le attività di cui all'Accordo Integrativo regionale approvato con D.G.R. 1290/2021 e successivamente prorogato con D.G.R. 2236/2021, trovano copertura finanziaria sulle risorse stanziato dallo stato ai sensi dell'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riferibile alla c.d. "Farmacia dei servizi" (D.Lgs n. 153/2009), ovvero alla proroga nonché estensione per gli anni 2021-2022 della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 403 della medesima legge;
 - le modalità e i termini di utilizzo delle suddette risorse finanziarie stanziato per l'espletamento di tale attività in ambito regionale sono dettagliatamente definite ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 dell'Accordo integrativo regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021;
 - in data 30/03/2022, nell'ambito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Di Trento E Bolzano, è stata sancita l'Intesa (Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022), ai sensi dell'articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, sulla proposta di deliberazione CIPRESS relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n.153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nella versione diramata il 22 marzo 2022;
 - la suddetta proposta di Delibera CIPRESS stabilisce, tra l'altro, che:
 - a) la quota di riparto assegnata alla Regione Puglia relativa alle risorse statali di cui al richiamato articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia pari ad euro 1.865.271 per l'anno 2021 e ad euro 1.865.271 per l'anno 2022, per un importo complessivo pari ad euro 3.730.542;
 - b) *"...anche l'attività di sperimentazione di cui all'articolo 1, commi 406-bis e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del*

Tavolo tecnico istituiti, rispettivamente, con gli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano...";

- c) *"...L'attività di sperimentazione di cui all'articolo 1, commi 406-bis e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si dovrà concludere entro il 31/12/2023...";*
- in data 30/12/2023, è stato approvato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"* (pubblicato in GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023) con il quale, all'art. 4, comma 7, sono state apportate modificazioni all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 406-bis e 406-ter, che determinano la proroga, per l'anno 2024, della sperimentazione della farmacia dei servizi di cui alla suddetta legge statale e dell'utilizzo dei relativi fondi messi a disposizione dallo stato;
 - in data 28/11/2024, nell'ambito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Di Trento E Bolzano, è stata sancita l'Intesa (Rep. atti n. 211/CSR del 28 novembre 2024), ai sensi dell'articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, sulla proposta di deliberazione CIPES relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2024, destinato alla proroga e alla estensione, per l'anno 2024, della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, erogate dalle farmacie operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
 - la suddetta proposta di Delibera CIPES stabilisce, tra l'altro, che:
 - a) la quota di riparto assegnata alla Regione Puglia relativa alle risorse statali di cui al richiamato articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia pari ad euro 1.886.193 per l'anno 2024;
 - b) *"...le attività del cronoprogramma sono svolte utilizzando eventuali risorse residue precedentemente assegnate, nonché le risorse di cui al presente riparto..."*
 - in data 30/12/2024, è stata approvata la Legge n. 207 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"* (pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31/12/2024 – Supp. Ord. N. 43) con la quale, all'art. 1, comma 328, sono state apportate modificazioni all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 406-bis e 406-ter, che determinano la proroga, per l'anno 2025, della sperimentazione della farmacia dei servizi di cui alla suddetta legge statale e dell'utilizzo dei relativi fondi messi a disposizione dallo stato;
 - ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021, è stabilito che *"...mensilmente il sistema informativo Edotto, sulla base dei dati importati dal sistema GIAVA in merito alle inoculazioni di vaccino registrate dalle singole farmacie, provvede a generare automaticamente per ogni farmacia convenzionata una Distinta Contabile Riepilogativa con l'indicazione del numero delle somministrazioni effettuate e dell'importo dovuto alla farmacia determinato sulla base di quanto stabilito all'art. 6...."*

Rilevato che:

- in applicazione del richiamato art. 7 dell'Accordo Regionale di cui alla D.G.R. 1290/2021, i dati registrati sul sistema Edotto inerenti le Distinte riepilogative contabili (DCR) delle Farmacie, attualmente aggiornati al periodo Nov/2021-Mag/2024, in aggiunta agli ulteriori dati provvisori inerenti il periodo Giu-Dic 2024 rilevati dalla società Exprivia, rilevano che, in tale periodo, la spesa per l'espletamento delle attività dell'Accordo in parola è pari ad euro 2.850.000,00 circa;

- la spesa massima complessiva per l'attuazione dell'Accordo di cui alla D.G.R. 1290/2021 e successive D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024 è stimata in euro 3.100.000,00 e trova copertura nelle risorse statali residue di cui al richiamato articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegnate alla Regione Puglia, disponibili sul capitolo di spesa U1301026 (CRA 15.06), impegno n. 3022081665.

Considerato che:

- la campagna vaccinale anti-covid non si è ancora conclusa e il contributo delle farmacie di comunità in tale ambito risulta strategico ai fini del raggiungimento dei risultati ottimali di copertura vaccinale nei confronti della popolazione target;
- al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 328, della L. 207/2024, si rende necessario prorogare le attività dell'Accordo regionale in parola fino al 30/06/2025, ovvero nei limiti della spesa massima complessiva di cui sopra stimata per l'attuazione dell'Accordo in parola;
- in ragione di quanto sopra, in data 31/12/2024 è stato sottoscritto tra Regione Puglia e Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private lo schema, di cui all'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di proroga dell'Accordo regionale di cui alle D.G.R. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024, fino al 30/06/2025 e comunque entro e non oltre i limiti delle disponibilità finanziarie di cui all' art.1, comma 406-ter, della L.205/2017 e s.m.i. e della spesa massima complessiva per l'attuazione dello stesso, stimata in euro 3.100.000,00.

Dato atto che:

- gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 250.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito e nei limiti delle risorse statali residue assegnate alla Regione Puglia in applicazione del richiamato articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponibili sul capitolo di spesa U1301026 (CRA 15.06), impegno n. 3022081665.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie riportate in premessa,

sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- adottare misure atte a garantire, anche per il 2025, il potenziamento delle attività di somministrazione della vaccinazione anti COVID-19 tramite il coinvolgimento delle farmacie convenzionate pubbliche e private, in modo da rendere più facilmente accessibile tale servizio ai cittadini pugliesi.
- approvare e ratificare, per tutto quanto sopra esposto, il documento di cui all'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), inerente la proroga dell'Accordo regionale di cui alle D.G.R. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024, fino al 30/06/2025 e comunque entro e non oltre i limiti delle disponibilità finanziarie di cui all' art.1, comma 406-ter, della L.205/2017 e s.m.i. e della spesa massima complessiva per l'attuazione dello stesso, stimata in euro 3.100.000,00.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,

avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 250.000,00, trovano copertura finanziaria nell’ambito e nei limiti delle risorse statali residue assegnate alla Regione Puglia in applicazione dell’articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponibili sul capitolo di spesa U1301026 (CRA 15.06), impegno n. 3022081665.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire l’approvazione e la ratifica dell’Accordo in oggetto, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. Di approvare e ratificare la proroga dell’Accordo regionale di cui alle D.G.R. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024, sottoscritta in data 31/12/2024 tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarm, di cui all’Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
2. Di dare atto che l’Allegato A al presente provvedimento è conforme all’originale, sottoscritto dalle parti firmatarie, agli atti della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa.
3. Di stabilire che la proroga dell’Accordo regionale di cui al precedente punto abbia validità fino al 30/06/2025 e comunque entro e non oltre i limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’ art.1, comma 406-ter, della L.205/2017 e s.m.i. e della spesa massima complessiva per l’attuazione dello stesso, stimata in euro 3.100.000,00.
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 250.000,00, trovano copertura finanziaria nell’ambito e nei limiti delle risorse statali residue assegnate alla Regione Puglia in applicazione del richiamato articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponibili sul capitolo di spesa U1301026 (CRA 15.06), impegno n. 3022081665.
5. Di dare mandato alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm e Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale della Regione Puglia, alla Sezione regionale della Protezione Civile e alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.
6. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Contenzioso Farmaceutico":
(Massimo Ingannamorte)

firma



IL DIRIGENTE di Sezione "Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa":
(Paolo Stella)

firma



Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale":
(Vito Montanaro)

firma



L'Assessore alla Sanità e Benessere Animale,
(Raffaele Piemontese)



ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma

(Parere di regolarità contabile)

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato

firma



Dalla pagina successiva seguono gli allegati (*Allegato A*), le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 dell'Allegato A fino all'ultima pagina dell'ultimo allegato.

ALLEGATO A

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA PROROGA
DELL'ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOFORM PER LA
SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2 DI CUI
ALLE D.G.R. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024.**

TRA

**REGIONE PUGLIA
E
FEDERFARMA PUGLIA**

ASSOFARMPUGLIA

(di seguito anche congiuntamente "Associazioni Sindacali delle Farmacie Convenzionate")

Articolo unico

L'Accordo tra la Regione Puglia e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione, da parte dei farmacisti, dei vaccini anti sars-cov-2 di cui alle D.G.R. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 e D.G.R. 4/2024, in scadenza il 31/12/2024, è prorogato fino al 30/06/2025 e comunque entro e non oltre i limiti delle disponibilità finanziarie di cui all' art.1, comma 406-ter, della L.205/2017 e s.m.i..

BARI, 31/12/2025

Per la Regione Puglia

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

VITO MONTANARO

Per le Associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate (Federfarma Puglia/Federfarma Rurali/Assofarm Puglia)*

IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PUGLIA

VITO M.D. NOVIELLI

() giusta delega agli atti della Sezione farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia.*



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FDA	DEL	2025	1	29.01.2025

ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA, FEDERFARMA E ASSOFARM PER LA SOMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEI FARMACISTI, DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2, DI CUI ALLE D.G.R. N. 1290/2021, D.G.R. 2236/2021, D.G.R. 2/2023 E D.G.R. 4/2024. PROROGA VALIDITA'

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 29/01/2025 11:05
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
D.SSA REGINA STOLFA

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

